

Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2013, n. 74-5911

LR 34/08 artt. 38 - 41. Provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini estivi. Attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dai tirocinanti".

A relazione dell'Assessore Porchietto:

Visti gli artt. 38 e 41 della L.R. 22 dicembre 2008 n. 34 “ Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro ”;

vista la D.G.R. n. 100-12934 del 21 dicembre 2009 “L.R. 34/08 artt. 38 e 41; Provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, anche estivi. Attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dai tirocinanti”;

visto l’art. 1 c. 34, 35 e 36 della legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;

visto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del 19 dicembre 2012 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011 n. 148, ribadendo la competenza normativa residuale delle regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;

visto l’Accordo Governo, Regioni, Province Autonome sulle Linee guida in materia di tirocini sottoscritto in data 24 gennaio 2013, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 34 e 36 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012, “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;

considerato che l’art. 38 c. 1, della Legge Regionale 22 dicembre 2008 n. 34, dà il mandato alla Giunta Regionale di disciplinare con propria deliberazione, i tirocini formativi e di orientamento, anche estivi;

considerato che l’Accordo Stato – Regioni del 24 gennaio 2013 è finalizzato a fornire un quadro di riferimento nazionale comune per l’esercizio da parte delle Regioni e Province autonome delle potestà legislative e amministrative spettanti, attraverso la sistematizzazione dei diversi provvedimenti assunti in materia, qualificando lo strumento del tirocinio e contrastando un utilizzo distorto anche in vista di contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia europea per l’occupazione;

considerato l’impegno assunto in sede di accordo dalle Regioni e Province autonome a procedere alla verifica, a due anni dalla sottoscrizione dell’Accordo, circa l’effettiva efficacia delle misure volte a sostenere i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro;

considerato che l’Accordo Stato – Regioni del 24 gennaio 2013 prevede che le Regioni e Province autonome, nell’esercizio delle proprie competenze legislative e nell’organizzazione dei relativi servizi si impegnino a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle Linee guida entro sei mesi dalla data del presente accordo;

considerato che le richiamate Linee guida nazionali fissano alcuni standard minimi di carattere disciplinare, entro i quali le Regioni e le Province autonome hanno facoltà di stabilire disposizioni

di maggiore tutela, anche articolando le modalità di riconoscimento dell'indennità di partecipazione, di cui all'articolo 1, comma 34, lettera d), al fine di contrastare l'utilizzo distorto dell'istituto;

considerato che le disposizioni attuative delle Linee guida nazionali da parte della Regione costituiscono la disciplina settoriale in materia a decorrere dalla data di entrata in vigore in particolare per quanto riguarda gli aspetti inerenti le indennità di partecipazione di cui all'articolo 1, comma 34, lettera d), nonché le sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 35 della Legge 28 giugno 2012, n. 92;

considerato che la Regione Piemonte ha sottoscritto in data 13 maggio 2013, un protocollo d'intesa con le parti sociali al fine di condividere i contenuti della "Disciplina Regionale dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini estivi";

ritenuto che sulla base delle modifiche introdotte dalla L. 92/12 e dalle Linee guida in materia di tirocini la normativa regionale e i suoi provvedimenti attuativi necessitano di revisione;

ritenuto per le motivazioni sopra indicate, di annullare e sostituire la D.G.R. n. 100-12934 del 21 dicembre 2009;

acquisito il parere favorevole del Comitato al Lavoro e Formazione Professionale di cui all'art. 10 della L.R. 34/08, espresso nella seduta del 13 maggio 2013;

dato atto dell'istruttoria del presente provvedimento e preso atto di quanto in premessa indicato

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di disciplinare, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla legislazione nazionale, la materia dei tirocini formativi e di orientamento e dei tirocini di inserimento/reinserimento nonché i tirocini estivi come da Allegato 1 "Disciplina Regionale dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini estivi" che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Il presente provvedimento revoca le disposizioni stabilite dalla delibera della Giunta Regionale n. 100-12934 del 21 dicembre 2009.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Disciplina Regionale dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini estivi

Definizione

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.

Il limite di età minimo per svolgere il tirocinio è 16 anni.

In base alle finalità e ai destinatari si distinguono le tipologie di tirocinio riportate nella tabella:

	TIROCINI CURRICULARI	TIROCINI FORMATIVI E ORIENTAMENTO	TIROCINI INSERIMENTO/REINSERIMENTO	TIROCINI RIVOLTI A DISABILI, SVANTAGGIATI E PARTICOLARMENTE SVANTAGGIATI	TIROCINI ESTIVI
FINALITÀ	Formativa (ed orientativa), determinata dal percorso di studi	Formativa (coerente con il piano di studi) ed orientativa alla scelta formativa e/o professionale	Inserimento/reinserimento lavorativo	Recupero sociale , formativo ed orientativo, di inserimento/reinserimento	Orientativa e di addestramento pratico
DESTINATARI	Studenti inoccupati frequentanti percorsi formativi di II e III ciclo	Soggetti non occupati, entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio	Inoccupati/disoccupati/ sospesi in regime di CIG/ mobilità	Disabili, svantaggiati, particolarmente svantaggiati non occupati	Studenti iscritti regolarmente ad un istituto scolastico e formativo di ogni ordine e grado e Studenti iscritti regolarmente all'Università Min. 16 anni
ETÀ DESTINATARI	Min. 16 anni	Min. 16 anni	Min. 16 anni	Min. 16 anni	Min. 16 anni
DURATA	Durata prevista da ordinamenti didattici	Max 6 mesi	Max 6 mesi	Max 24 mesi per i disabili Max 12 mesi svantaggiati e particolarmente svantaggiati	Max 3 mesi
PROGETTO DI TIROCINIO	Progetto formativo definito in coerenza con il curriculum o il piano di studi	Progetto formativo definito con riferimento al repertorio regionale/nazionale delle competenze da acquisire in esito	Progetto formativo da definire in relazione alla mansione/ posizione organizzativa da ricoprire presso il datore di lavoro	Progetto da definire in relazione alla situazione di disabilità o svantaggio del tirocinante	Progetto di orientamento
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA	NO	SI	SI	SI	SI SOLO A FINI DI RILEVAZIONE STATISTICA SENZA ESITI AI FINI AMMINISTRATIVI

A. Tirocini Formativi e di Orientamento e Tirocini di Inserimento/reinserimento

1. Oggetto e destinatari

a) **Tirocini formativi e di orientamento.** Sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una esperienza formativa a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito uno dei seguenti titoli di studio entro e non oltre 12 mesi:

- diploma di scuola secondaria di primo grado¹;
- qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- diploma di istruzione secondaria superiore;
- laurea (triennale e magistrale) e titoli equipollenti;
- master universitari di I e II livello;
- dottorati di ricerca e titoli equipollenti.

b) **Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro.** Sono finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti a :

- inoccupati, ivi compresi i soggetti di cui alla lettera a);
- disoccupati(anche in mobilità o percettori di ASPI);
- lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;

c) **Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento rivolti a:**

- disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99;
- persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 art.4 co.1 (Disciplina delle cooperative sociali), compresi i condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure alternative di detenzione, nei limiti stabiliti della vigente legislazione penitenziaria;
- persone particolarmente svantaggiate ai sensi della DGR del Piemonte n. 54-8999 del 16 giugno 2008 e della DGR del Piemonte n. 91- 10410 del 22 dicembre 2008 (donne soggette a tratta, rom, senza fissa dimora).
- richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

Non rientrano tra le materie oggetto della presente disciplina:

¹ Resta fermo il vincolo di attivare tirocini con soggetti che abbiano compiuto 16 anni, ai sensi dell'art.1, comma 622 della L. 296/2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (finanziaria 2007).

- a) i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
- b) i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche;
- c) i tirocini transnazionali quali, ad esempio, quelli realizzati nell'ambito del Lifelong Learning Programme 2007-13.

Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini formativi attivati dalle cooperative sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e della legge 8 novembre 1991, n. 381, per le finalità dell'articolo 1, comma 1, lettera b) di tale legge.

In caso di soggetto ospitante (privato o pubblico) con unità operative ubicate anche al di fuori del territorio regionale, il tirocinio realizzato presso unità operative situate in Regione Piemonte è regolato, di norma, dalla presente disciplina. Tuttavia, nel rispetto di specifiche esigenze delle imprese multi localizzate, è possibile stipulare appositi accordi per la realizzazione di tirocini anche in deroga a quanto sopra previsto.

Nel caso di tirocini che prevedono attività formative in più regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio

2. Soggetti coinvolti

I soggetti per la realizzazione di un tirocinio formativo e di orientamento e tirocini di inserimento/reinserimento sono tre:

- Il soggetto promotore;
- Il soggetto ospitante (datore di lavoro pubblico o privato);
- Il tirocinante.

2.1 Soggetti Promotori

Possono promuovere i tirocini i seguenti soggetti promotori:

- a) le Province e i Centri per l'impiego;
- b) le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con riferimento ai propri studenti anche nei dodici mesi successivi al conseguimento dei titoli accademici;
- c) le istituzioni scolastiche, con riferimento ai propri studenti anche nei dodici mesi successivi al conseguimento del relativo titolo di studio;
- d) istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione Piemonte;
- e) i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione Piemonte alla gestione dei servizi per il lavoro;
- f) i soggetti accreditati dalla Regione Piemonte per l'erogazione di servizi di formazione professionale e di orientamento;

- g) i soggetti autorizzati a livello nazionale ai sensi del Dlgs 276/03 Titolo II Capo I;
- h) le comunità terapeutico-riabilitative e le cooperative sociali, purché iscritte nei relativi elenchi regionali, nonché gli enti gestori istituzionali delle attività socio-assistenziali di cui all'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), come modificato dalla legge regionale 2 maggio 2006, n. 16, con riferimento ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche nei ventiquattro mesi successivi alla conclusione del percorso;
- i) le aziende sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo;
- j) i comuni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le associazioni e gli enti autorizzati all'esercizio di funzioni di intermediazione e delle connesse funzioni orientative, con riferimento a modalità, criteri e particolari categorie di utenti;
- k) gli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del Dlgs 276/03.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, promuove programmi/sperimentazioni che prevedono l'attivazione di tirocini anche avvalendosi dell'apporto dei propri enti *in house*.

2.1.1 Compiti del soggetto promotore

Spetta al **soggetto promotore** il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio. In particolare i compiti del soggetto promotore sono:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo secondo le disposizioni e i modelli regionali oggetto di apposito provvedimento;
- individuare un referente o tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere;
- rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze, abilità e conoscenze eventualmente acquisite operando in coerenza con il processo di individuazione e validazione delle competenze definito dalla Regione in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 della Legge 92/2012 e dal successivo Dlgs 13/2013;
- contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/reinserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

2.2 Compiti del soggetto ospitante

I compiti del **soggetto ospitante** sono:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore;

- designare un *tutor* con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale. Nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti e di imprese artigiane, il tutor può essere il titolare o un amministratore dell'impresa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nell'attività dell'impresa;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;

2.3 Compiti del tirocinante

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le disposizioni di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo n. 81/2008 ("Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro");
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

2.4 Tutorship

Il soggetto promotore individua un referente o tutor che svolge i seguenti compiti:

- collabora alla stesura del progetto formativo del tirocinio;
- coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
- monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una Pubblica Amministrazione;
- concorre, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell'attestazione finale.

Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.

Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:

- favorisce l'inserimento del tirocinante;
- promuove l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
- aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;
- accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante.

Il referente o tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:

- definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
- garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
- garantire il processo di attestazione dell'attività svolta e delle eventuali competenze acquisite dal tirocinante.

3. Limiti numerici

I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti, in relazione al numero di dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato superiore a sei mesi, in proporzione al periodo contrattuale di riferimento, assunti con contratto stagionale di durata non inferiore a tre mesi, nonché soci e/o familiari coadiuvanti inseriti nell'impresa, nei limiti di seguito indicati:

- a) datori di lavoro senza dipendenti, ivi compresi gli imprenditori e i liberi professionisti, operanti in qualsiasi settore di attività ad eccezione del lavoro domestico, un tirocinante;
- b) le unità operative con non più di cinque dipendenti, un tirocinante;
- c) le unità operative con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- d) le unità operative con ventuno o più dipendenti, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini a favore dei disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 compresi i condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure alternative di detenzione, nei limiti stabiliti della vigente legislazione penitenziaria, persone particolarmente svantaggiate ai sensi della DGR del Piemonte n. 54-8999 del 16 giugno 2008 e della DGR del Piemonte n. 91-10410 del 22 dicembre 2008 (donne soggette a tratta, rom, senza fissa dimora), nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

Nel caso in cui il datore di lavoro senza dipendenti subordinati ospiti un tirocinante, deve seguirlo in modo costante durante l'orario nel quale il tirocinio viene svolto.

4. Limiti di attivazione per i soggetti ospitanti

L'utilizzo dell'istituto dei tirocini formativi e di orientamento e d'inserimento/reinserimento non è ammesso:

- a) nelle imprese che abbiano in corso sospensioni di lavoratori con ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, straordinaria o in deroga, limitatamente alle aree organizzative (uffici, reparti) ed alle figure professionali interessate;
- b) nei confronti delle persone disabili ai sensi dell'art. 1 della L. 68/1999, qualora l'azienda abbia in corso sospensioni di lavoratori con ricorso alla Cassa Integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga e tra i soggetti coinvolti siano presenti soggetti disabili con la stessa mansione;

- c) in sostituzione di lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività;
- d) per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso.

Nel caso in cui l'impresa abbia proceduto, nei sei mesi precedenti, ad effettuare licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali o plurimi per giustificato motivo oggettivo, nonché procedure di mobilità per riduzione di personale, essa ha comunque la possibilità di ospitare tirocinanti limitatamente alle aree organizzative (uffici, reparti) ed alle figure professionali non interessate dalla riduzione di personale.

Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'art. 1 comma 36 della L.92/12 e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo se la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore della legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative. Opera anche per la Pubblica Amministrazione quanto previsto al § 7, in relazione al pagamento dell'indennità che può essere garantita dal soggetto ospitante, promotore o – in accordo con soggetti terzi – attraverso finanziamento o cofinanziamento da altre fonti.

Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, (utilizzare referenziazione CPI ISTAT 2011). Il tirocinio può essere utilizzato anche per l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi nel caso in cui, su espressa richiesta dei servizi pubblici, si promuovano tirocini di natura riabilitativa e di inclusione sociale per i seguenti soggetti:

- disabili di cui alla legge n. 68/99;
- persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91 compresi i condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure alternative di detenzione, nei limiti stabiliti della vigente legislazione penitenziaria;
- persone particolarmente svantaggiate ai sensi della DGR del Piemonte n. 54-8999 del 16 giugno 2008 e della DGR del Piemonte n. 91- 10410 del 22 dicembre 2008 (donne soggette a tratta, rom, senza fissa dimora);
- richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di proroga circoscritta al limite massimo di durata indicato per ogni tipologia di tirocinio.

L'impegno dei tirocinanti presso l'impresa ospitante non deve superare l'orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

5. Durata

- a) La durata dei tirocini formativi e di orientamento non può essere superiore a sei mesi proroghe comprese;
- b) La durata dei tirocini di inserimento e reinserimento al lavoro non può essere superiore a sei mesi proroghe comprese;

c) La durata dei tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro destinati a persone svantaggiate², a persone particolarmente svantaggiate³ non può essere superiore a 12 mesi proroghe comprese; nel caso delle persone disabili⁴ non può essere superiore a ventiquattro mesi proroghe comprese;

Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie dei tirocini di cui alla lett. c), la Regione si riserva di definire misure di agevolazione, nonché prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, infortunio, chiusura collettiva o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor o referente del soggetto promotore ed al tutor aziendale.

Il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio nel caso in cui il tirocinante non rispetti le regole sottoscritte nel progetto formativo.

6. Modalità di attivazione: convenzione e progetto formativo

I tirocini sono regolati da apposite convenzioni, stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati sulla base delle disposizioni e dei modelli regionali approvati con apposito provvedimento. Alla convenzione, che può comprendere più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo per ogni tirocinio, sottoscritto dai tre soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante).

Il soggetto ospitante si impegna a rispettare quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo n.81 del 09 aprile 2008, "*Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*" e s.m.i. e a fornire, ai sensi dell'art.37, all'avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia.

Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

Soggetti ospitanti non in regola possono comunque ospitare tirocinanti disabili, previo apposito accordo con la Provincia, nell'ambito del quale il tirocinio stesso sia finalizzato a sanare l'irregolarità.

Il progetto formativo deve includere i seguenti elementi essenziali:

- anagrafica: dati identificativi del tirocinante, dell'azienda o amministrazione pubblica, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del referente o tutor nominato del soggetto promotore;

² Ai sensi del comma 1, art. 4 della legge 381/1991 (gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47 bis, 47 ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663), richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

³ Ai sensi della DGR del Piemonte n. 54-8999 del 16 giugno 2008 e della DGR del Piemonte n. 91- 10410 del 22 dicembre 2008.

⁴ Ai sensi dell'art.1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

- elementi descrittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio, settore di attività economica dell'azienda (codici di classificazione ATECO) o dell'amministrazione pubblica, area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata, periodo di svolgimento, impegno orario del tirocinio, entità dell'importo corrisposto quale indennità al tirocinante;
- specifiche del progetto formativo: *a)* indicazione della figura/profilo professionale di riferimento nel Repertorio nazionale di cui alla legge n. 92/2012, art. 4, comma 67, ed indicazione del livello EQF qualora sia identificato nel Repertorio sopra citato. Nelle more della definizione del Repertorio nazionale si fa riferimento al repertorio regionale di standard formativi (di cui DGR 152- 3672 del 2 agosto 2006 e s.m.i.) per i tirocini formativi di orientamento e alle figure/profili professionali dei CCNL per i tirocini di inserimento/reinserimento; *b)* obiettivi del tirocinio; *c)* competenze da acquisire con riferimento alla figura/profilo formativo e professionale di riferimento; *d)* processi/attività in cui opera il tirocinante associati, ove possibile, alle competenze da acquisire; *e)* modalità di svolgimento e strumenti.
- diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente o tutor del soggetto promotore.

Al fine di migliorare la diffusione e la qualificazione dei tirocini, in base all'art. 41 della L.R. 34/08, possono essere stipulate convenzioni quadro tra i soggetti promotori e le parti sociali.

7. Indennità di partecipazione

Sulla base di quanto previsto dall'art 1, commi 34-36 della L. 92/2012 è corrisposta al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio. Si ritiene congrua un'indennità di partecipazione minima mensile di € 300,00 lordi corrispondente all'impegno massimo di 20 ore settimanali. Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante fino a un massimo di 40 ore settimanali, in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo, corrispondente a un'indennità di partecipazione minima mensile pari a € 600,00 lordi. L'erogazione dell'indennità può essere garantita dal soggetto ospitante, promotore o – in accordo con soggetti terzi – attraverso finanziamento o cofinanziamento da altre fonti.

E' in ogni caso facoltà dei soggetti coinvolti concordare indennità di valore superiore ai riferimenti sopra riportati.

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di partecipazione non viene corrisposta. Per questi lavoratori il soggetto ospitante è tenuto a riconoscere il rimborso delle spese sostenute per vitto (buoni pasto nella misura prevista dai contratti di riferimento, ovvero in assenza, nella misura minima esente da imposizione contributiva e fiscale) e trasporto su mezzo pubblico, a fronte della presentazione degli appositi giustificativi.

Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie dei tirocini a favore di:

- disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99;
- persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 compresi i condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure alternative di detenzione, nei limiti stabiliti della vigente legislazione penitenziaria;
- persone particolarmente svantaggiate ai sensi della DGR del Piemonte n. 54-8999 del 16 giugno 2008 e della DGR del Piemonte n. 91- 10410 del 22 dicembre 2008;
- richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale

la Regione potrà definire misure di agevolazione o sostegno, nonché prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità.

Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (*cf.* art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

8. Garanzie assicurative

Ai sensi dell'art.38 co 3 della LR 34/08, il soggetto promotore è obbligato a stipulare direttamente o in convenzione con il soggetto ospitante o con altri soggetti, l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'impresa (attività di formazione esterna, consegne ecc.) e rientranti nel progetto formativo.

Per i tirocini finanziariamente sostenuti dalla Regione, nell'ambito delle politiche attive per l'inclusione sociale, gli oneri connessi alle coperture assicurative possono essere a carico della stessa.

9. Comunicazioni obbligatorie

Le comunicazioni obbligatorie on line dei rapporti di lavoro e dei tirocini ai sensi del DM. 30 ottobre 2007 esonerano gli enti promotori dall'invio di copia cartacea della convenzione e del progetto formativo all'Agenzia Piemonte Lavoro per conto della Regione Piemonte;

La Regione si impegna a rendere accessibili le informazioni sulle convenzioni e i progetti di tirocinio anche alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro e alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e a renderle disponibili per il tramite del proprio sistema informativo.

La comunicazione telematica di attivazione dei tirocini, nel caso di accordo tra soggetto promotore e soggetto ospitante, può essere inviata anche dal soggetto promotore.

I soggetti promotori sono tenuti a conservare la copia originale della convenzione e dei progetti formativi ed eventualmente esibirli su richiesta agli enti istituzionali presenti sul territorio.

10. Monitoraggio

Ai sensi delle Linee guida nazionali la Regione promuove azioni di monitoraggio volte a verificare i requisiti di accesso dei tirocinanti, lo svolgimento regolare del percorso, nonché gli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio.

Il monitoraggio e la valutazione dei tirocini sono affidati all'Agenzia Piemonte Lavoro, secondo quanto disposto alla lettera d), comma 3 dell'art. 6 della L.r.34/2008.

Le attività di monitoraggio e valutazione si articolano su due livelli:

- a) analisi dei dati amministrativi registrati sul SIL;
- b) analisi sulla coerenza tra gli obiettivi del progetto formativo o di inserimento/reinserimento e le attività svolte dal tirocinante.

Nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione si pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell'attuazione dell'istituto quali, a titolo esemplificativo:

- reiterazione del soggetto ospitante a copertura specifica mansione;
- cessazioni anomale;
- attività svolta non conforme al progetto formativo o di inserimento/reinserimento;
- impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato;
- incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore;
- concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.

La Regione Piemonte realizza incontri periodici con le PPSS con l'obiettivo di:

- condividere le buone prassi sul corretto utilizzo dello strumento;
- verificare gli esiti dell'attività di monitoraggio e valutazione;
- esaminare le criticità e le relative misure correttive individuate dai soggetti promotori in itinere;
- verificare il corretto utilizzo dell'istituto nell'ambito delle misure di politica attiva del lavoro attuate sul territorio regionale

11. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo, la Regione si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso, anche attraverso la formulazione di un accordo con i competenti organi ispettivi avente ad oggetto la condivisione degli elementi da ritenersi distorsivi e pertanto soggetti a segnalazione.

A far data dall'entrata in vigore del presente atto nel corso delle verifiche a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nelle sue articolazioni territoriali, se il tirocinio non risulterà conforme alla nuova disciplina e alla relativa regolamentazione regionale di riferimento, il personale ispettivo procederà, sussistendone le condizioni, a trasformare il rapporto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi (come ad esempio in materia di Libro Unico del Lavoro, prospetto di paga e dichiarazione di assunzione), disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

La mancata corresponsione dell'indennità comporterà una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro.

Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

La Regione si riserva di effettuare controlli documentali presso il soggetto promotore al fine di verificare la corretta gestione del tirocinio nel rispetto delle prescrizioni definite dalla regolamentazione regionale e dalle pattuizioni stabilite in convenzione.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto al punto precedente la Regione, adotta gli opportuni provvedimenti.

12. Estensibilità ai cittadini stranieri

Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini stranieri, che effettuino esperienze professionali in Italia, presenti sul territorio regionale in condizione di regolarità.

Ai cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione della straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del Dlgs 25 luglio 1998, n. 286) e al decreto Interministeriale 22 marzo 2006 (Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea). In particolare, così come previsto dall'art.44-bis del DPR 394/99 e successive modifiche, per i cittadini non appartenenti all'Unione europea che, per svolgere tirocini formativi, fanno il loro ingresso in Italia tramite il contingente di quote fissate ogni anno dal MLPS, la durata massima del tirocinio è di 24 mesi. Le eventuali proroghe sono ammesse entro i limiti massimi della durata.

13. Attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite

Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, rilascia una attestazione dei risultati di apprendimento, specificando le competenze, abilità e conoscenze eventualmente acquisite con riferimento, ad una qualificazione inserita nel Repertorio nazionale di cui alla legge n. 92 del 2012, art. 4, comma 67, o, nelle more della sua istituzione, con riferimento al Repertorio definito dalla Regione, per i tirocini formativi e orientamento, oppure ai profili professionali del CCNL di riferimento per i tirocini di inserimento/reinserimento. Gli standard di attestazione verranno appositamente definiti dalla Regione Piemonte.

L'esperienza di tirocinio effettuata dovrà essere registrata sul Libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del Dlgs 10 settembre 2003, n. 276 e secondo il modello adottato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2005. Le modalità di registrazione saranno definite dalla Regione.

Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul libretto formativo del cittadino il tirocinante deve avere partecipato almeno al 75% della durata prevista dal progetto formativo.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 della L. 92/2012 e dal successivo Dlgs 13/2013, nel caso in cui vengano validate e/o certificate le competenze del tirocinante operando in coerenza con il processo di individuazione e validazione delle competenze che verrà definito dalla Regione, tali competenze saranno registrabili nel Libretto formativo del cittadino.

14. Misure di incentivazione

La Regione Piemonte sulla base della disponibilità delle risorse finanziarie promuove politiche di accompagnamento ed avviamento al lavoro dei tirocinanti, anche attraverso la predisposizione, nell'ambito del settore privato, di misure di incentivazione per la trasformazione del tirocinio in contratto di lavoro.

B. Tirocini Estivi

1. Definizione

Si definiscono tirocini estivi, i tirocini promossi durante la sospensione estiva delle attività didattiche a favore di uno studente, iscritto ad un ciclo di studi presso l'Università o un Istituto scolastico e formativo di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico.

Le attività svolte hanno valore di credito formativo e possono essere riportate nel curriculum dello studente.

2. Destinatari

I tirocini estivi sono rivolti a:

- studenti (compresi stranieri comunitari ed extracomunitari) iscritti ad un istituto scolastico e formativo di ogni ordine e grado;
- studenti (compresi stranieri comunitari ed extracomunitari) iscritti all'Università.

Il limite di età minimo per svolgere il tirocinio estivo è di 16 anni.

3. Durata e limiti

Il tirocinio estivo non può protrarsi oltre i 3 mesi e si deve realizzare necessariamente nell'arco temporale compreso tra la fine dell'anno scolastico/formativo o accademico in corso e l'inizio di quello successivo.

Nel caso in cui i soggetti promotori siano le istituzioni scolastiche statali e paritarie, nonché le agenzie di formazione professionale accreditate dalla Regione, con riferimento ai propri studenti che frequentano un percorso di studi formali o le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, altre istituzioni di alta formazione che rilascino titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, l'azienda ospitante non è vincolata sul numero di tirocini da attivare, ai limiti fissati al punto 3. della sezione A della presente deliberazione. Nei casi in cui i contratti collettivi di settore stabiliscano dei limiti, questi vengono applicati.

Nel caso in cui i soggetti promotori siano gli altri soggetti individuati al punto 2.1 della sezione A della presente deliberazione, si applicano i limiti previsti al punto 3. della sezione A.

Il tirocinio estivo, non si configura come rapporto di lavoro e non vi è obbligo da parte del soggetto ospitante pubblico o privato di un compenso economico, tuttavia si può prevedere a discrezione del soggetto ospitante, di mettere a disposizione del tirocinante una borsa di studio.

4. Soggetti coinvolti

I soggetti che partecipano alla realizzazione di un tirocinio estivo sono tre:

- il soggetto promotore;
- il soggetto ospitante;
- il tirocinante.

4.1 Soggetto Promotore

Possono promuovere tirocini estivi principalmente:

- a. le istituzioni scolastiche e formative pubbliche e paritarie, con riferimento ai propri studenti;
- b. le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo;
- c. le agenzie formative accreditate dalla Regione Piemonte.

Possono promuovere tirocini estivi anche gli altri soggetti individuati al punto 3. della sezione A della presente deliberazione.

Il soggetto promotore deve nominare un tutor o referente che svolga la funzione di verifica e monitoraggio delle attività svolte dal tirocinante.

Nel caso in cui il soggetto promotore non sia l'istituzione scolastica e formativa, questa può designare un proprio tutor formativo interno che, in collaborazione con il tutor o referente individuato dal soggetto promotore, svolga il ruolo di assistenza e guida degli studenti impegnati nel tirocinio estivo.

Il soggetto promotore è tenuto ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto di orientamento.

Nel caso in cui i soggetti promotori siano enti pubblici competenti in materia di servizi per l'impiego e di politica attiva del lavoro, il soggetto ospitante può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa del tirocinante.

4.2 Soggetto Ospitante

Possono ospitare tirocini estivi datori di lavoro privati o pubblici.

I soggetti ospitanti devono individuare un tutor che supporti i tirocinanti nel loro percorso di orientamento.

Il soggetto ospitante è tenuto ad adottare anche nei confronti dei tirocinanti le misure di tutela applicate al proprio personale ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 ("Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"), tenuto conto della peculiarità e della durata del rapporto di tirocinio estivo.

4.3 Tirocinante

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto di orientamento;
- rispettare le disposizioni di cui all'art. 20 del citato Dlgs 81/2008;

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

5. Modalità di attivazione

I tirocini sono regolati da apposite convenzioni, stipulate tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante. Alla convenzione, che può comprendere più tirocini, deve essere allegato un progetto di orientamento per ogni tirocinio sottoscritto anche dal tirocinante.

Il progetto di orientamento deve includere i seguenti elementi essenziali:

- dati identificativi del soggetto promotore e del tutor o referente;
- in caso di soggetto promotore diverso da istituzioni scolastiche e formative, dati identificativi del tutor formativo;
- dati identificativi del soggetto ospitante e del tutor;
- dati identificativi del tirocinante;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio estivo;
- impegno orario settimanale presso l'impresa;
- durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio estivo;
- estremi identificativi delle assicurazioni;
- settore aziendale di inserimento (ATECO);
- area professionale di riferimento (CP ISTAT);
- figura professionale;
- obblighi del tirocinante.

6. Comunicazione del tirocinio

I tirocini estivi non sono soggetti all'obbligo della comunicazione, così come previsto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota circolare esplicativa del 14 febbraio 2007, a seguito del decreto interministeriale del 30 ottobre 2007, a condizione che:

- il tirocinio sia promosso da una università e istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica e formativa che rilasci titoli di studio aventi valore legale;
- i destinatari siano studenti universitari, studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso.

Al fine di consentire all' Agenzia Piemonte Lavoro di effettuare il monitoraggio e la valutazione dei tirocini estivi, i soggetti promotori sono comunque tenuti a comunicare attraverso il sistema di comunicazioni obbligatorie on line i dati della convenzione e di ciascun progetto di orientamento entro cinque giorni dall'attivazione del tirocinio. La Regione si impegna a rendere accessibili le informazioni sulle convenzioni e i progetti di tirocinio estivo anche alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro e alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e a renderle disponibili per il tramite del proprio sistema informativo.

Si precisa che, il canale telematico delle comunicazioni on line, viene utilizzato esclusivamente al fine di informatizzare l'invio dei dati contenuti nelle convenzioni e nei progetti di orientamento in quanto i tirocini promossi dalle istituzioni scolastiche e formative a favore dei propri studenti, all'interno del

periodo di frequenza e finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro, sono esclusi dall'obbligo di comunicazione preventiva.

I soggetti promotori sono tenuti a conservare la copia originale della convenzione e dei progetti di orientamento ed eventualmente esibirli su richiesta agli enti istituzionali presenti sul territorio.